

AVVISO – Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2025 - Estensione degli effetti dello stato di emergenza di cui alla delibera del 21 settembre 2024 al territorio di Camerano, di Camerata Picena, di Castelfidardo, di Loreto, di Offagna e di Osimo della provincia di Ancona, di Cartoceto, di Montefelcino e di San Costanzo della Provincia di Pesaro e Urbino, di Morrovalle, di Recanati della provincia di Macerata colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 settembre 2024 e ulteriore stanziamento.

Facendo seguito alla pubblicazione del nostro Avviso relativo all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 24 settembre 2024, n. 1.101- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024 – che prevede la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche, con il presente Avviso informiamo la clientela che, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2025, pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la sopracitata Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 sono estesi al territorio di Camerano, di Camerata Picena, di Castelfidardo, di Loreto, di Offagna e di Osimo della provincia di Ancona, di Cartoceto, di Montefelcino e di San Costanzo della Provincia di Pesaro e Urbino, di Morrovalle, di Recanati e della provincia di Macerata.

Risulta pertanto estesa ai predetti comuni anche la misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui prevista dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 24 settembre, n. 1.101.

In particolare, l'art. 8 ("Sospensione dei mutui") dell'Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede per i soggetti titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, i soggetti titolari presso il Banco di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, hanno la facoltà di chiedere, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, presentando un'autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii., non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Gli interessati sono invitati a prendere contatto con la propria filiale al fine di sottoscrivere la richiesta.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

Modalità di applicazione

L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Nel caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno

calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

Costi ed effetti della sospensione

La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. In caso di sospensione totale, gli interessi calcolati sul residuo debito in conto capitale nel periodo di sospensione saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno). In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell'ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione.

Esempio

Mutuo erogato il: 03/12/2021

Importo mutuo: 100.000,00 Euro

Tasso nominale annuo fisso: 2,75 %

Durata : 10 anni – scadenza 10/12/2031

Numero rate di rimborso: 120

Periodicità : rata mensile

Importo rata comprensiva di interessi e di capitale : 957,61 Euro

Scadenza prima rata sospesa : 10/06/2025

Durata sospensione : 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione : 68.873,38 Euro

Importo rata periodo di sospensione : 161,33 Euro

Importo rata post sospensione (scadenza 10/06/2026) ; 957,61 Euro

Scadenza finale mutuo : 10/12/2032

Data di pubblicazione 05/06/2025